II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che autorizza la Repubblica ellenica ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(90/48/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE della Commissione [2], in particoalre l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica ellenica,

considerando che in Grecia la produzione di sementi di frumento duro rispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE nel 1989 è stata deficitaria e non permette di sopperire all'approvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi provenienti da altri Stati membri, o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica ellenica, fino al 31 marzo 1990, ad ammettere la commercializzazione di sementi di frumento duro rispondenti a requisiti meno rigorosi;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire la Grecia con sementi non rispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Grecia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le Repubblica ellenica è autorizzata, fino al 31 marzo 1990, ad ammettere la commercializzazione, nel suo territorio, di 5 000 t al massimo di sementi di frumento duro (Triticum durum Desf.) di varietà precocissime a stelo corto, della categoria « sementi certificate della seconda generazione », non rispondenti ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la facoltà germinativa sia pari almeno al 78 % delle sementi pure;

b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazione seguenti:
 — « facoltà germinativa minima 78 % »,
 — « destinate esclusivamente alla Grecia ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione nel loro territorio di un quantitativa massimo di 5 000 t di

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31.

sementi di frumento duro, purché esse siano destinate unicamente alla Grecia. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 1990, i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione